

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3262 del 28/06/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO $\dot{\iota}$ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PO NEL COMUNE DI BORETTO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0003 - TITOLARI: TOSCANI FEDERICO E BENECCHI MATTIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3403 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica N. 11051/2022

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **FIUME PO** NEL COMUNE DI **BORETTO (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE22T0003**

TITOLARI: TOSCANI FEDERICO E BENECCHI MATTIA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 “Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;

- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

- della domanda in data **01/03/2022**, assunta al protocollo PG/2022/33867 in data 01/03/2022 presentata dai Sigg. Toscani Federico C.F. TSCFRC97E08B898A e Benecchi Mattia C.F. BNCMTT95H12G337P tendente ad ottenere la concessione, per l'occupazione occasionale di aree di pertinenza demaniale del **Fiume Po**, nel Comune di **Boretto (RE)**, identificate al NCT del Comune di Boretto, al Foglio 2, particella 1/Parte, ad uso installazione **strumentazioni amovibili temporanee a scopo di riproduzione sonora e illuminazione per la realizzazione di evento one-night**, per il periodo dal 20/07/2022 al 23/07/2022;

DATO ATTO che, trattandosi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004 il titolo concessorio può essere rilasciato a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda;

VERIFICATO che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO assunto al protocollo n. PG/2022/59462 in data 08/04/2022, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della **L.R. n. 7/2004, art. 20, come integrata dalla DGR n. 895/2007, lettera c)**, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2022 corrisponde a **€ 453,30**;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 75,55** quale canone frazionato per l'annualità **2022**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 09/05/2022;

- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai Sigg. Toscani Federico C.F. TSCFRC97E08B898A residente nel Comune di Casalmaggiore (CR) e Benecchi Mattia C.F. BNCMTT95H12G337P residente del Comune di Boretto (RE), la concessione per l'occupazione occasionale di aree di pertinenza demaniale del **Fiume Po**, identificata al NCT del Comune di **Boretto (RE)**, al Foglio 2, particella 1/Parte per uso **strumentazioni amovibili temporanee a scopo di riproduzione sonora ed illuminazione per la realizzazione di evento one-night**;
- b) di stabilire il periodo di occupazione della presente concessione in **45 giorni**, ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.R. 7/2004, a decorrere dal giorno di notifica del presente atto al concessionari;
- c) di stabilire che per l'annualità in corso (**2022**) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 75,55**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di stabilire che il concessionari è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- g) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionari entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionari, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionari una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione occasionale di aree del demanio idrico del **Fiume Po**, in territorio del Comune di **Boretto (RE)**, ad uso installazione **strumentazioni amovibili temporanee a scopo di riproduzione sonora ed illuminazione per la realizzazione di evento one-night**, a favore dei Sigg. **Toscani Federico e Benecchi Mattia**, in seguito indicati come "Concessionari".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto le aree demaniali pertinenti il Fiume Po, identificate al NCT del comune di Boretto, al Foglio 2, particella 1/Parte.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso strumentazioni amovibili temporanee a scopo di riproduzione sonora ed illuminazione per la realizzazione di evento one-night.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata di **45 gg** a partire dal giorno di notifica del presente atto al concessionari;

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, in ragione dei ratei mensili considerati per l'anno 2022, consiste in **€ 75,55**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto.

3.2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto.

3.3. Alla cessazione della concessione, il deposito sarà svincolato a seguito di presentazione da parte del concessionari di documentazione comprovante l'adempimento a tutti gli obblighi previsti e l'avvenuto ripristino dei luoghi.

3.4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionari.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionari ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nei Nulla Osta Idraulici dell'AIPO - Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nei Nulla Osta Idraulici che vengono allegati come atti endo-

procedimentali al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. I Concessionari titolari della concessione sono responsabili in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, i concessionari sono tenuti a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte dei concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Fanno comunque carico al concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.4 E' a totale cura e spesa del concessionari assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionari non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.8 Al termine della concessione il Concessionari ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionari non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.9 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.10 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionari, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.11 Il Concessionari è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionari qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.12 E' ad esclusivo e totale carico del concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Articolo 7 **Clausola di Solidarietà**

7.1 La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Toscani Federico e Benecchi Mattia, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione i concessionari
(*Toscani Federico*)

(*Benecchi Mattia*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.